

Disegno**Decreto federale**

sulla

iniziativa per la tutela dei diritti del popolo in materia doganale (art. 29 della costituzione federale).

**L'ASSEMBLEA FEDERALE**

DELLA

**CONFEDERAZIONE SVIZZERA,**

Vista la domanda d'iniziativa per la tutela dei diritti del popolo in materia doganale;

Visti gli articoli 21 e seguenti della costituzione federale e gli articoli 8 e seguenti della legge federale 27 gennaio 1892 concernente il modo di procedere per le domande d'iniziativa e le votazioni relative alla revisione della costituzione federale,

*decreta :*

I.

E' sottoposta alla votazione del popolo e dei Cantoni l'iniziativa per la tutela dei diritti del popolo in materia doganale (art. 29 della costituzione federale). Questa iniziativa è del seguente tenore :

« L'art. 29 della costituzione federale viene così modificato: Nella percezione dei dazi si osserveranno le massime seguenti:

1. Tasse d'entrata : *a.* i generi alimentari e gli altri necessari ai bisogni comuni della vita saranno nella tariffa tassati il più basso possibile; — *b.* eguale riguardo si avrà per le materie necessarie per l'industria e l'agricoltura; — *c.* gli oggetti di lusso saranno colpiti colle tasse più elevate. Quando non vi siano motivi impellenti in contrario, queste massime saranno seguite anche nella stipulazione di trattati di commercio col'estero.

2. Le tasse di sorbita saranno fissate in guisa la più moderata possibile.

3. La legislazione daziaria dovrà contenere disposizioni atte a garantire i rapporti di frontiera e di mercato. — La fissazione delle tasse di entrata e di sortita è determinata dalla legislazione federale. Non sono ammissibili in questa materia risoluzioni di natura urgente con esclusione del diritto di referendum. — Alla Confederazione resta tuttavia riservato, in casi eccezionali, il diritto di promulgare, a modifica delle surriferite disposizioni, delle misure speciali provvisorie. Il Consiglio federale può oltre che promulgare queste misure speciali ordinarne anche l'applicazione provvisoria. Queste devono però essere immediatamente sottoposte per successiva approvazione all'Assemblea federale. Se l'Assemblea federale non è riunita ne sarà investita alla prossima convocazione. Trascorsi tre mesi dalla promulgazione senza ottenere l'approvazione di queste misure speciali, il Consiglio federale deve tosto decretare che cessino di avere vigore. — L'Assemblea federale accorda la propria approvazione mediante risoluzione federale che non può essere di natura urgente. Il Consiglio federale deve, se la risoluzione federale viene respinta in una eventuale votazione federale popolare e al più tardi entro tre mesi dai comizi popolari contrari a dette misure speciali, decretare che hanno cessato d'essere in vigore.

L'art. 89, alinea 2, viene così modificato: «Le risoluzioni federali previste dall'art. 29 non possono essere dichiarate di natura urgente.»

Disposizioni provvisorie per l'art. 29: Sono revocate la risoluzione federale di natura urgente del 18 febbraio 1921 concernente le modificazioni provvisorie della tariffa doganale nonchè le modificazioni apportate alla tariffa d'uso in base alla risoluzione federale (decreto del Consiglio federale dell'8 giugno 1921). Entro novanta giorni al massimo dalla votazione popolare deve essere dichiarata la revoca delle modificazioni apportate alla tariffa d'uso col suddetto decreto 8 giugno 1921.»

## II.

L'Assemblea federale raccomanda al popolo e ai Cantoni di respingere l'iniziativa.

## III.

Il Consiglio federale è incaricato di eseguire il presente decreto.

---

## Decreto federale

che approva

il preventivo della Regia degli alcool per l'anno 1923.

(Del 21 dicembre 1922).

---

**L'ASSEMBLEA FEDERALE  
DELLA  
CONFEDERAZIONE SVIZZERA,**

Visto il messaggio del Consiglio federale del 14 novembre 1922;

*decreta :*

Il preventivo della Regia degli alcool per l'anno 1923, presentato dal Consiglio federale, è approvato colle seguenti modificazioni:

### 2. Uscite.

e) Amministrazione: 1. Amministrazione generale.

#### 1. Spese per il personale.

	Progetto	Commissione
	fr.	fr.
b) Compresi accessori ed altre indennità	30,000	20,000

#### 2. Spese pel materiale.

Stampa di rapporti	20,000	15,000
Libri di commercio, formulari, biblioteca e spese di rilegatura . . . . .	15,000	10,000
Spese postali, telefoniche e telegrafiche .	9,000	6,000

Così decretato dal Consiglio nazionale,  
Berna, 15 dicembre 1922.

*Il Presidente :* J. JENNY.

*Il Segretario :* F. v. ERNST.

Così decretato dal Consiglio degli Stati,

Berna, 21 dicembre 1922.

*Il Presidente*: BÖHLI.

*Il Segretario*: KAESLIN.

Il Consiglio federale decreta:

Il presente decreto federale sarà inserito sul *Foglio federale*.

Berna, 21 dicembre 1922.

Per ordine del Consiglio federale svizzero,

*Il Cancelliere della Confederazione*:

STEIGER.

## Decreto federale

concernente

le indennità da corrisondersi dalla Confederazione ai Cantoni per l'equipaggiamento personale delle reclute nel 1923.

(Del 21 dicembre 1922.)

### L'ASSEMBLEA FEDERALE

DELLA

### CONFEDERAZIONE SVIZZERA,

Visto l'art. 158, capoverso 4, dell'O. M.,

Visto il messaggio del Consiglio federale del 22 novembre 1922,

*decreta*:

1. Le indennità che la Confederazione deve corrispondere ai Cantoni nel 1923, sono stabilite provvisoriamente secondo la tabella N. 1. Il Dipartimento militare è autorizzato a modificare la tariffa secondo le circostanze.

2. Siccome gli effetti di equipaggiamento che i Cantoni devono procurarsi sono stati rilasciati all'intendenza del mate-

riale di guerra e pagati correntemente, il servizio degli interessi sarà sospeso nel 1923.

Il Consiglio federale è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Così decretato dal Consiglio nazionale,

Berna, 19 dicembre 1922.

*Il Presidente* : J. JENNY.

*Il Segretario* : F. v. ERNST.

Così decretato dal Consiglio degli Stati,

Berna, 21 dicembre 1922.

*Il Presidente* : BÖHI.

*Il Segretario* : KAESLIN.

Il Consiglio federale decreta:

Il presente decreto sarà inserito sul *Foglio federale*.

Berna, 21 dicembre 1922.

Per ordine del Consiglio federale svizzero,

*Il Cancelliere della Confederazione*:

STEIGER.

## Estratto delle risoluzioni del Consiglio federale

(Del 5 gennaio 1923.)

Il signor Leone Meisser è riconosciuto provvisoriamente Viceconsole della Turchia a Davos.

(Dell' 8 gennaio 1923.)

Il 4 gennaio 1923 l'onorevole Teo Russel, Inviato straordinario e Ministro plenipotenziario della Gran Bretagna presso la Confederazione svizzera, ha presentato le sue lettere di richiamo.

L'Incaricato d'affari del Venezuela ha consegnato al Consiglio federale una lettera in data del 29 luglio 1922 con la quale è annunciata l'assunzione della presidenza della Repubblica del Venezuela da parte del signor Giovanni Vincenzo Gomez.

---

E' accordato l'exequatur al signor Simone Woivodich, nominato Console onorario di Grecia a Lugano, in sostituzione del signor Giovanni Laurenti.

---

Il Consiglio federale ha affidato la gerenza *ad interim* del Consolato generale svizzero a Valparaiso, al signor Viceconsole Maras, in sostituzione del signor Luigi Sinn, morto il 30 dicembre 1922.

---

Il Consiglio federale ha accettato, con ringraziamenti per i servizi prestati, le dimissioni date per la fine del 1922 dal signor Carlo Studer, veterinario a Sciaffusa, dalle sue funzioni di veterinario di confine, senza posto stabile, presso gli uffici doganali di Sciaffusa e di Sciaffusa-«Rheinhalde».

(Del 9 gennaio 1923.)

Il Consiglio federale ha accettato, con ringraziamenti per i servizi prestati, le dimissioni, date pel 15 marzo 1923, dal signor professor dr. Gustavo Binz dalle sue funzioni di vicedirettore della Biblioteca nazionale.

---

E' prolungata fino a nuovo ordine l'autorizzazione di esercitare in Svizzera a tutte le Società d'assicurazione che ne hanno domandato la rinnovazione in tempo utile e la cui concessione spirava il 31 dicembre 1922.

---

Al fondo per una futura assicurazione generale contro la vecchiaia, l'invalidità e dei superstiti, sono pervenute le seguenti elargizioni:

a) dalla sezione di Locle del partito progressista nazionale . . . . .	Fr. 3258
b) da un anonimo . . . . .	» 30
c) da Fr. Reverdin, a Ginevra . . . . .	» 250

---

Il Consiglio federale ha accordato al Canton Ticino i seguenti sussidi:

- a) dal 50 al 70 % delle spese di rimboschimento del « Monte Rogonia », patriziato di Astano (preventivo: fr. 88.000; massimo: fr. 57.600);
- b) dal 40 all'80 % delle spese per la creazione di una foresta protettrice sul « Monte di Arzo », comune di Arzo (preventivo: fr. 131.000; massimo: fr. 74.938).

---

E' approvata, con alcune riserve, la legge sulla pesca del Canton Ticino, del 16 maggio 1922.

---

## N O M I N E

---

(Del 9 gennaio 1923.)

### Dipartimento militare.

#### Intendenza del materiale di guerra.

Intendente dell'arsenale di Kriens (Lucerna): il magg. Schmid Alberto, di Bolligen, intendente di prima classe a Lyss.

### Dipartimento delle dogane.

Commesso di prima classe alla direzione generale delle dogane: il signor Carlo Hintermann, fin qui commesso di II classe.

Aiuti di I classe dell'amministrazione delle dogane: i signori Ernesto Fischer; Primo Respini e Marcello Pidoux, tutti e tre a Basilea e fin qui commessi di II classe.

---

**Decreto federale sulla iniziativa per la tutela dei diritti del popolo in materia doganale (art. 29 della Costituzione federale).**

In	Bundesblatt
Dans	Feuille fédérale
In	Foglio federale
Jahr	1923
Année	
Anno	
Band	1
Volume	
Volume	
Heft	03
Cahier	
Numero	
Geschäftsnummer	---
Numéro d'objet	
Numero dell'oggetto	
Datum	17.01.1923
Date	
Data	
Seite	79-85
Page	
Pagina	
Ref. No	10 147 916

Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv digitalisiert.

Le document a été digitalisé par les Archives Fédérales Suisses.

Il documento è stato digitalizzato dell'Archivio federale svizzero.